

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VARGIU, MATARRESE, ALTIERI, CIRACÌ, GALGANO, LATRONICO,
LIBRANDI, MENORELLO, MOLEA, OLIARO, VECCHIO, VEZZALI**

Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi acustici per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Presentata il 13 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Purtroppo, la cronaca segnala in modo ricorrente eventi relativi all'abbandono colposo di bambini piccoli all'interno dell'abitacolo delle automobili, con gravi conseguenze per la loro salute che, in alcuni casi, hanno addirittura comportato la morte. Tali tragedie colpiscono profondamente l'opinione pubblica perché è assolutamente evidente come finiscano per sommare due disastri esistenziali contemporanei: da un lato la perdita di una giovane vita umana per effetto di una distrazione apparentemente inaccettabile e, dall'altro, la sofferenza senza fine di una famiglia che, alla scomparsa di un figlio, somma il rimorso inesauribile per essere causa, seppure inconsapevole, della disgrazia.

Ma come può essere possibile che un padre o una madre possano « dimenticarsi » un figlio in tenera età all'interno dell'abitacolo di un'automobile destinato a diventare incandescente nelle temperature torride dell'estate ? Sull'argomento sono stati spesi fiumi di inchiostro e molti, valenti psicologi, psichiatri e studiosi del comportamento umano hanno discettato sul « *black out* temporaneo » che è la causa scatenante della « rimozione » di un istante, capace di segnare l'intera vita di una famiglia. Del tutto inutile appare dunque approcciare al problema con una logica *ex post*, che rischia di dividere tra « colpevolisti » e « innocentisti », più che aspirare all'obiettivo più utile e facilmente raggiungibile: quello della prevenzione futura di fatti analoghi.

Per questi motivi, la presente proposta di legge rifugge da qualsiasi valutazione di merito e di responsabilità sulle conseguenze degli episodi di abbandono, per concentrare invece le sue attenzioni sulle attività di prevenzione, attraverso una modifica delle vigenti norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito « codice della strada ».

La presente proposta di legge intende dunque intervenire in modo preventivo sul fenomeno dell'abbandono involontario di neonati e di bambini nei sistemi di ritenuta, tra cui il seggiolino, installati sui sedili posteriori dell'automobile.

Si tratta di una semplice misura di civiltà, con costi assai bassi rispetto alla drammaticità degli eventi che è in grado di prevenire.

Oltre tutto, assolutamente ampia appare la gamma dei dispositivi che potrebbero essere adeguati alla risoluzione del problema: esiste un brevetto italiano, premiato dal Centro nazionale delle ricerche e messo a punto da un gruppo di studenti di un istituto tecnico di Bibbiena, finalizzato a tale attività di prevenzione. Il dispositivo si chiama « seggiolino salva bimbi » e segnala appunto la presenza del piccolo nel seggiolino quando si spegne il motore, prima che l'adulto abbandoni completamente l'abitacolo. Non mancano altre idee: come quella lanciata da Carlo Donati e Michele Servalli, due genitori che hanno messo a punto *remmy*, un sistema di allarme sonoro adatto a tutti i seggiolini che si installa sotto il dispositivo di ritenuta e si può acquistare on line a 60 euro (*remmy.it*).

Esiste anche il « salva-bebé », ideato nel 2012 da Fioravante Tiverone e dotato di due sensori, uno da collegare al seggiolino collocato nell'automobile e l'altro al sedile del guidatore; se il guidatore si allontana si attiva un segnale acustico e luminoso che ricorda la presenza del bambino nella vettura.

Per i più tecnologici, c'è addirittura il *child reminder alert*, letteralmente « promemoria bimbo in automobile », lanciato da Waze, che funziona tramite un'app per smartphone.

Proprio tale « abbondanza di offerta » induce infine i proponenti a legare l'obbligo

di installazione del dispositivo nell'automobile alla garanzia certificata della sua efficacia, attraverso la conformità alle direttive e all'attività di controllo di merito che è affidata al competente Ministero.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la definizione e la funzione del segnalatore acustico.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 172 del codice della strada. In particolare, inserisce l'obbligo di assicurare i bambini di statura inferiore a 1,50 metri a un sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, che sia dotato anche di un apposito segnalatore acustico di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, con una modifica al comma 10 del citato articolo 172, è previsto l'ammontare della sanzione amministrativa relativa alla violazione dell'obbligo di installazione del segnalatore acustico.

Il comma 2 pone in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le procedure di omologazione dei segnalatori acustici.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi in modo adeguato sull'obbligo di installazione dei segnalatori acustici, favorendone la diffusione, la comprensione, la condivisione culturale e il conseguente rispetto.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e transitorie. In particolare, si prevede che l'obbligo di dotarsi di un apposito segnalatore acustico di allarme antiabbandono decorra dal 1° gennaio 2019. In via transitoria, per i primi tre mesi successivi all'entrata in vigore dell'obbligo, il mancato utilizzo del segnalatore acustico di allarme antiabbandono non comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 172, comma 10, secondo periodo, del codice della strada, introdotto dalla presente proposta di legge.

Gli organi di polizia stradale provvedono in ogni caso ad avvertire il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del bambino dell'obbligo di installare il segnalatore acustico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, per segnalatore acustico si intende qualsiasi strumento che, mediante la riproduzione ripetitiva di un idoneo segnale sonoro, attivato dal peso corporeo, rileva e segnala la presenza di un bambino assicurato al sedile con un sistema di ritenuta per bambini dal momento in cui il motore del veicolo viene spento.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « direttive comunitarie » sono aggiunte le seguenti: « , e dotato di un apposito segnalatore acustico che, mediante la riproduzione ripetitiva di un idoneo segnale sonoro, attivato dal peso corporeo, rileva e segnala la presenza di un bambino assicurato al sedile con un sistema di ritenuta per bambini dal momento in cui il motore del veicolo viene spento, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Qualora la violazione riguardi esclusivamente la mancata installazione del segnalatore acustico di cui al comma 1 la sanzione amministrativa prevista dal primo periodo del presente comma è ridotta di due terzi ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche e i criteri di omologazione dei segnalatori acustici da installare nei veicoli ai sensi dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal presente articolo, nonché le relative norme di attuazione.

ART. 3.

(Campagne di informazione).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo di installazione nei veicoli dei segnalatori acustici attraverso il proprio sito *internet* istituzionale.

ART. 4.

(Norme transitorie e finali).

1. Le disposizioni dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. In via transitoria, per i tre mesi successivi a tale data, la mancata installazione del segnalatore acustico non comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal medesimo articolo 172, comma 10, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal citato articolo 2, comma 1. Gli organi di polizia stradale individuati dall'articolo 12, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 provvedono in ogni caso ad avvertire il conducente del veicolo ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del bambino dell'obbligo di installare il segnalatore acustico.

